LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente

Dott. CATENA Rossella - Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta M - Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde - rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 27/09/2018 della CORTE APPELLO di BARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

udito il Sostituto Procuratore Generale OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 15.11.2017 dal Tribunale di Bari con cui (OMISSIS) e' stato condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed Euro 800 di multa in relazione al reato di furto in abitazione, esclusa l'aggravante della violenza sulle cose, commesso in concorso con (OMISSIS). I due coimputati si sono introdotti, insieme ad altre tre persone rimaste ignote, nella villa di proprieta' di (OMISSIS), oggetto di procedura esecutiva immobiliare, asportando una serie di oggetti in essa contenuti.

2. Avverso il provvedimento citato propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, avv. (OMISSIS), deducendo tre diversi motivi.

2.1. Con la prima censura si lamenta manifesta illogicita' della motivazione con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'articolo 624-bis c.p., comma 4, in relazione all'articolo 3 Cost., articolo 25 Cost., comma 2 e articolo 27 Cost., comma 3, ed al divieto di bilanciamento previsto dal citato comma 4-bis tra eventuali circostanze attenuanti diverse da quelle previste all'articolo 625-bis ovvero all'articolo 98 c.p. e una o piu' delle aggravanti dettate dall'articolo 625 c.p..

La questione sarebbe rilevante poiche', pur essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'articolo 625, n. 2 rimane comunque configurata a carico del ricorrente quella del n. 5 della medesima disposizione, di ostacolo ad un eventuale bilanciamento con circostanze attenuanti generiche che potrebbero essere collegate al buon comportamento processuale dell'imputato ed alla sostanziale confessione dei fatti da lui svolta.

Il dubbio di costituzionalita' sarebbe poi fondato perche' equipara irragionevolmente situazioni differenti a fini sanzionatori (fattispecie lievi e casi di particolare allarme sociale); sarebbero violati altresi' il principio di offensivita' penale riferito al fatto concretamente commesso nonche' il principio di proporzionalita' della pena nelle sue due connotazioni finalistiche: retributiva e rieducativa.

2.2. La seconda ragione difensiva deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge penale in relazione all'articolo 47 c.p. che escluderebbe la responsabilita' dell'imputato indotto in errore dalla situazione in cui si trovavano i luoghi teatro del furto (una casa disabitata e sostanzialmente abbandonata, soggetta alla procedura esecutiva) e gli stessi beni materiali che ne hanno rappresentato l'oggetto, accatastati come materiale inservibile: il ricorrente avrebbe errato in fatto ritenendo i beni sottratti come abbandonati.

2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all'articolo 56 c.p.: la refurtiva non e' mai uscita dalla disponibilita' dei soggetti passivi, che hanno assistito da lontano alla condotta e chiamato i carabinieri, i quali sono intervenuti bloccando il ricorrente ed il suo complice mentre non aveva ancora neppure caricato sulle due autovetture gli oggetti indicati in contestazione.

La fattispecie presenta caratteristiche del tutto analoghe, quindi, a quella decisa dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' complessivamente infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo proposto dalla difesa del ricorrente e' inammissibile per difetto di rilevanza della questione di costituzionalita' proposta e cio' nonostante l'imprecisione della motivazione della Corte d'Appello con cui analoga questione e' stata rigettata ritenendola tuttavia riferita alla sola aggravante della violenza sulle cose.

Deve essere, invece, chiarito che, quanto all'aggravante di cui all'articolo 625 c.p., comma 1, n. 5, oggetto dei rilievi difensivi formulati dal ricorrente anche in appello, nella sentenza del primo giudice non se ne fa menzione alcuna, ne' in motivazione ne' al momento in cui si procede al calcolo della pena, in cui egualmente dell'aggravante suddetta non vi e' traccia.

Pertanto, tale circostanza non puo' ritenersi addebitabile all'imputato, sicche' la questione di legittimita' costituzionale proposta e' si' irrilevante, ma non soltanto perche' - come sostenuto dal giudice d'appello - il Tribunale ha escluso l'aggravante della violenza sulle cose, bensi' anche perche' lo stesso giudice non ha tenuto conto neppure di quella costituita dall'aver commesso il reato in piu' di tre persone.

Inoltre, ed e' argomento risolutivo, alcuna valutazione di meritevolezza di circostanze attenuanti generiche o di altra specie e' stata formulata dai giudici di merito, sicche', in assenza di un loro riconoscimento, non puo' farsi alcuna questione relativa al bilanciamento con aggravanti (che, come si e' evidenziato, neppure risultano mai essere state in concreto configurate e valutate).

Nel complesso, dunque, la questione riferita all'operativita' del divieto di bilanciamento previsto dall'articolo 624-bis c.p., comma 4 e' priva di qualsiasi attualita' e rilevanza.

2.1. In ogni caso, la questione e' anche manifestamente infondata in relazione a tutti i parametri di costituzionalita' proposti: articolo 3 Cost., articolo 25 Cost., comma 2 e articolo 27 Cost..

In relazione ad altra fattispecie caratterizzata anch'essa dall'innesto di una violazione di domicilio all'interno della struttura di un reato contro il patrimonio, e cioe' il delitto di rapina, e' stato gia' affermato (Sez. 2, n. 20208 del 27/4/2016, Di Marzo, Rv. 266750) che e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 628 c.p., comma 3, n. 3-bis, in relazione agli articoli 3 e 27 Cost., in quanto l'esclusione dal bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti (in realta' prevista dal comma 5 della citata disposizione incriminatrice, in relazione alle ipotesi aggravate di cui al comma 3, nn. 3-bis, ter e quater) si fonda sul legittimo esercizio della discrezionalita' del legislatore, estrinsecantesi in una tutela rafforzata dell'inviolabilita' del domicilio, non potendo altresi' ritenersi integrata la violazione del principio rieducativo della sanzione penale, essendo previste pene non irragionevolmente differenti e, comunque, proporzionate alla maggiore gravita' dei fatti commessi all'interno del domicilio.

E' utile, in proposito, rammentare il percorso interpretativo che ha interessato anche un'altra ipotesi di divieto di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, quella prevista dall'articolo 590-quater c.p. in tema di omicidio e lesioni stradali.

E' stato, infatti, gia' affermato da questa Corte di legittimita', in relazione a tale disposizione, che e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale di tale norma, in relazione agli articoli 3 e 27 Cost., nella parte in cui essa prevede il divieto di bilanciamento tra circostanze di segno opposto per i reati di omicidio e lesioni stradali, in quanto gli effetti sanzionatori che ne derivano non violano i principi di ragionevolezza e proporzionalita', in considerazione della particolare pericolosita' delle condotte integranti le circostanze aggravanti in relazione alle quali il divieto e' previsto (Sez. 4, n. 49919 del 18/10/2018, S., Rv. 274046).

Anche una successiva pronuncia - Sez. 4, n. 1805 del 12/12/2018, dep. 2019, Falzone, Rv. 274955 - ha escluso la fondatezza di qualsiasi questione di costituzionalita' dell'articolo 590-quater c.p. in relazione agli articoli 3 e 27 Cost. poiche' sia tale norma sia quella, egualmente tacciata di illegittimita' costituzionale, prevista dall'articolo 222 C.d.S. quanto alla automaticita' della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, costituiscono regole rientranti nel legittimo esercizio della discrezionalita' del legislatore, che si estrinseca in una tutela rafforzata dell'incolumita' personale nell'ambito della circolazione stradale.

Nel febbraio 2019, infine, la Corte costituzionale, proprio in riferimento alla legittimita' costituzionale dell'articolo 590-quater c.p., con la sentenza n. 88 del 2019, ha dato delle indicazioni importanti in linea generale anche per la soluzione di manifesta infondatezza della questione di incostituzionalita' proposta oggi al Collegio, precisando ancora una volta lo spazio decisionale concesso al legislatore in relazione ai divieti di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, dichiarando infondate le questioni proposte, sollevate in riferimento all'articolo 3 Cost., articolo 25 Cost., comma 2 e articolo 27 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma e dal Tribunale ordinario di Torino.

La decisione dei giudici costituzionali appare, peraltro, coerente con le direttrici tracciate al riguardo dalla giurisprudenza di legittimita' poc'anzi citata.

La Corte costituzionale ha anzitutto sottolineato come le modifiche normative che hanno complessivamente interessato i reati di omicidio e lesioni stradali, di nuova introduzione come fattispecie autonome tipiche della colpa in materia stradale, siano caratterizzate da particolare severita'.

L'opzione per una tale speciale carica di disvalore penale riservata alle condotte sanzionate ed accompagnate dal divieto di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, tuttavia, secondo la Corte costituzionale, rientra nell'ambito dell'esercizio non irragionevole della discrezionalita' del legislatore che ha ritenuto, secondo una non sindacabile opzione politica in materia penale, di contrastare in modo piu' energico condotte gravemente lesive dell'incolumita' delle persone, che negli ultimi anni hanno creato diffuso allarme sociale.

La giurisprudenza costituzionale pregressa ha confortato tale ultima decisione del 2019, che ne ha ripercorso gli arresti ed i tratti principali.

La Corte fa riferimento:

- alla sentenza n. 179 del 2017, in cui si e' affermato come dal principio di legalita' sancito all'articolo 25 Cost. discenda che "le scelte sulla misura della pena sono affidate alla discrezionalita' politica del legislatore" sempre che il trattamento sanzionatorio sia proporzionato alla violazione commessa e non comprometta la finalita' di rieducazione del condannato;

- alla sentenza n. 233 del 2018, in cui la Corte costituzionale ha ritenuto che ad essa non spettino "valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale, di esclusiva pertinenza del legislatore" e che nella fattispecie non erano stati superati "i limiti costituzionali alla previsione di risposte punitive rigide", tenuto anche conto della graduabilita' della pena tra il minimo e il massimo che offre al giudice la possibilita' di renderla maggiormente proporzionata alla gravita' della condotta contestata;

- alle piu' risalenti sentenze n. 142 del 2017, n. 148 e n. 236 del 2016, n. 81 del 2014, n. 394 del 2006, nonche' le ordinanze n. 249 e n. 71 del 2007, n. 169 e n. 45 del 2006, decisioni nelle quali si e' ripetutamente affermato come le valutazioni sulla dosimetria della pena appartengono alla "rappresentanza politica, (...) attraverso la riserva di legge sancita nell'articolo 25 Cost." e sono assoggettate al giudizio di legittimita' costituzionale solo a fronte di scelte palesemente arbitrarie del legislatore che, per la loro manifesta irragionevolezza, evidenzino un uso distorto della discrezionalita' a esso spettante.

Da ultimo, la sentenza n. 88 del 2019 si e' soffermata sulla decisione quasi coeva n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, in cui si e' nuovamente ribadito che "fermo restando che non spetta alla Corte determinare autonomamente la misura della pena (sentenza n. 148 del 2016), l'ammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale che riguardano l'entita' della punizione risulta condizionata non tanto dalla presenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nel sistema di previsioni sanzionatorie che, trasposte all'interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore (sentenza n. 233 del 2018)".

Alla luce dell'elaborato excursus giurisprudenziale, i giudici costituzionali concludono nel senso che solo in caso di trattamenti sanzionatori manifestamente sproporzionati e di sperequazioni punitive di particolare gravita' la Corte costituzionale puo' e deve intervenire a riequilibrare la risposta sanzionatoria dell'ordinamento.

E quando un tale intervento c'e' stato, cio' e' avvenuto considerando la coerenza interna del regime sanzionatorio e l'offensivita' della condotta e ricordando come sia stata ritenuta la legittimita', in generale, della tecnica legislativa del divieto di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti su specifiche circostanze aggravanti in ragione di speciali esigenze di contrasto di condotte particolarmente lesive dell'integrita' delle persone (sentenze n. 194 e n. 38 del 1985).

Se, dunque, e' vero - affermano i giudici delle leggi - che il giudizio di bilanciamento delle circostanze consente al giudice di apprezzare meglio lo specifico disvalore della condotta penalmente sanzionata, tuttavia, quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati (nel caso sottoposto, ovviamente, il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all'integrita' fisica), ben puo' il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze.

Ancor piu' in generale, con affermazione di pacifica evidenza paradigmatica, si e' ribadito che deroghe al bilanciamento sono possibili, rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore (sentenza n. 251 del 2012) e sono sindacabili "soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio" (sentenza n. 68 del 2012) dando luogo, pertanto, ad anomalie sanzionatorie.

Ripercorrendo i casi nei quali tali anomalie sanzionatorie sono state in concreto riscontrate (cfr. le sentenze nn. 179 del 2017, 251 del 2012, 105 e 106 del 2014 e 205 del 2017, relative alla illegittimita' costituzionale del divieto di prevalenza introdotto dall'articolo 69 c.p., comma 4, ed esteso a particolari circostanze attenuanti espressive di condotte di minore offensivita'), la Corte costituzionale ha individuato un minimo comune denominatore decisionale: in tutti quei casi le pene apparivano, per effetto del divieto di bilanciamento, non proporzionate rispetto al canone della necessaria offensivita'.

Solo in tali ipotesi di evidente sproporzione tra il regime sanzionatorio e il canone di necessaria offensivita', alla base del nostro ordinamento penale, il sindacato di costituzionalita' ha potuto e dovuto esprimersi.

Tali principi sono stati peraltro confermati anche nella recentissima sentenza n. 73 del 2020 della Corte costituzionale con cui si e' dichiarata l'incostituzionalita' dell'articolo 69 c.p., comma 4, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'articolo 89 c.p. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'articolo 99 c.p., comma 4.

Sulla specifica questione, i giudici della Consulta hanno precisato che il principio di proporzionalita' della pena desumibile dall'articolo 3 Cost. e articolo 27 Cost., comma 3, esige, in via generale, che al minor grado di rimproverabilita' soggettiva (tipico della circostanza ex articolo 89 c.p. analizzata nel giudizio di costituzionalita') corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parita' di disvalore oggettivo del fatto, "in modo da assicurare altresi' che la pena appaia una risposta - oltre che non sproporzionata - il piu' possibile "individualizzata", e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di "personalita'" della responsabilita' penale di cui all'articolo 27 Cost., comma 1" (sentenza n. 222 del 2018).

2.2. Orbene, trasponendo nel caso del divieto di bilanciamento previsto dall'articolo 624-bis c.p., comma 4, i criteri di orientamento interpretativo appena riassunti secondo le indicazioni univoche della Corte costituzionale, la manifesta infondatezza della questione proposta appare evidente.

Il legislatore, infatti, anche nel caso della disciplina afferente al reato di furto in abitazione, cosi' come per quella di omicidio e lesioni stradali, ha optato per un graduale ma inesorabile

aggravamento del complessivo trattamento afflittivo predisposto dall'ordinamento penale nei confronti di aggressioni ritenute particolarmente allarmanti nei confronti del bene-patrimonio poiche' coinvolgenti spazi di vita privata ed individuale che rendono la condotta lesiva dotata di una carica di offensivita' potenziale molto piu' incisiva rispetto a quella contemplata nell'ipotesi base prevista dall'articolo 624 c.p..

Si e' percio' agito non soltanto sull'editto sanzionatorio, portato gradualmente entro un delta sempre piu' elevato, ma anche sul regime delle circostanze aggravanti, del loro bilanciamento e persino sul versante della ricerca di nuove forme di legittima difesa "anticipate", che hanno rivelato come la ratio del legislatore in tale ambito tradisse una sorta di previsione di ineluttabile pericolo per l'incolumita' individuale derivante dall'accesso in private dimore per compiere delitti contro il patrimonio quali quello previsto dall'articolo 624-bis c.p..

Le analogie tra la storia normativa del delitto di furto in abitazione e quello di omicidio e lesioni stradali, peraltro, trovano radici nella stessa genesi delle fattispecie, tutte "create" con funzione simbolica per "gemmazione" successiva rispetto a una disciplina incriminatrice comunque gia' preesistente, utile a coprire l'illecito.

In tale contesto, che rispecchia pienamente la valutazione parallela cui la Corte costituzionale richiama l'interprete per la verifica della legittimita' di norme che irrigidiscano il bilanciamento normativo tra aggravanti e attenuanti, anche l'esame della questione centrale riferita alla non sproporzione del trattamento sanzionatorio rispetto ad un canone di offensivita' sicuramente di piu' elevato livello per l'ipotesi di furto ex articolo 624-bis c.p., aggravata ai sensi dell'articolo 625 c.p., da' esito favorevole nel senso della tenuta costituzionale del divieto previsto dal comma 4 della citata disposizione di cui all'articolo 624-bis.

Anche nel caso di tale previsione di divieto, infatti, ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, poiche' il patrimonio della vittima viene aggredito mediante l'invasione di un luogo privato, dove si esprime la personalita' individuale e si realizzano diritti inviolabili della persona (e, d'altra parte, viene inserita nella disposizione normativa l'esclusione dal divieto di bilanciamento di attenuanti speciali - quelle dell'articolo 98 e dell'articolo 625-bis c.p. - che contribuiscono alla razionalita' complessiva della scelta legislativa).

Gli effetti sanzionatori che ne derivano, pur essendo sicuramente connotati da maggior afflittivita' rispetto all'ipotesi aggravata di furto ex articolo 624 c.p., non risultano tali da violare i principi di ragionevolezza e proporzionalita' in termini riconducibili a quelli indicati dalla Consulta, essendo comunque collegati agli elementi peculiari che hanno caratterizzato l'agire dell'autore del delitto e l'oggettivo manifestarsi di quest'ultimo (e' indubbia la piu' elevata pericolosita' della condotta derivata dall'aver commesso il reato in piu' persone). Tali elementi costituiscono fattori tali da far si' che il reato si apprezzi in termini di particolare offensivita' e di spiccato disvalore.

Inoltre, e' possibile adeguatamente garantire l'individualizzazione della pena rapportandola al disvalore effettivo della condotta attraverso una scelta sanzionatoria che si muove in un range edittale sufficientemente ampio, tale da consentire razionali margini di manovra al giudice del caso concreto ed una adeguata personalizzazione della sanzione.

Ne', infine, vengono in rilievo elementi di graduazione della rimproverabilita' soggettiva, che potrebbero fondare dubbi riguardo alla suddetta esigenza di personalizzazione della risposta sanzionatoria, essendo le circostanze di cui all'articolo 625 c.p. tutte idonee ad aggravare l'oggettiva manifestazione del reato.

L'opzione normativa che si lamenta come incostituzionale, dunque, rientra invece nelle prerogative del legislatore.

Deve essere, pertanto, affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 624-bis c.p., comma 4, in relazione all'articolo 3 Cost., articolo 25 Cost., comma 2 e articolo 27 Cost., in quanto l'esclusione dal bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti ivi prevista si fonda sul legittimo esercizio della discrezionalita' del legislatore, che si estrinseca in una tutela rafforzata del patrimonio nell'ambito dei luoghi di privata dimora, non potendo, altresi', ritenersi integrata la violazione del principio rieducativo della sanzione penale, essendo disponibile una gamma di opzioni sanzionatorie idonee a garantire la personalizzazione della pena, non irragionevoli e, comunque, proporzionate alla maggiore gravita' del furto commesso all'interno di tali luoghi.

3. Il secondo motivo di censura e' infondato.

Come noto, le Sezioni Unite, con la pronuncia Sez. U, n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076, hanno stabilito che, ai fini della configurabilita' del reato previsto dall'articolo 624-bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico ne' accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attivita' lavorativa o professionale.

Le Sezioni Unite hanno adottato una logica interpretativa restrittiva della nozione di privata dimora, e constatando una sua visibile, passata dilatazione ermeneutica nella giurisprudenza di legittimita', a volte evidentemente stridente con il principio di maggior offensivita' che deve sempre guidare il giudice chiamato a valutare una fattispecie dalle connotazioni di maggior severita' sanzionatoria rispetto all'ipotesi di furto "base". Muovendo dalla lettera del testo normativo, pertanto, le Sezioni Unite hanno delimitato il campo applicativo della previsione dell'articolo 624-bis c.p. includendovi i luoghi che siano stati adibiti "in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione)", nonche' i luoghi che, ancorche' non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell'abitazione.

Sono stati, cosi', evidenziati tre elementi necessari ai fini della sussistenza dell'ipotesi di reato prevista dall'articolo 624-bis c.p.: a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attivita' professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilita' e non da mera occasionalita'; c) la non accessibilita' del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

Successivamente a tale arresto del massimo collegio nomofilattico, la giurisprudenza di legittimita' si e' posta il problema dell'attuale configurabilita' del reato in relazione ad edifici che versino in condizioni di cattivo stato di manutenzione, per l'impossibilita' o la mancanza di volonta' dei proprietari di occuparsene.

Sul tema, si condivide l'affermazione di Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073, che ha ritenuto integri la nozione di privata dimora, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite, l'immobile che, seppure non abitato ed in cattivo stato di manutenzione, tuttavia non sia abbandonato, facendo leva soprattutto sul carattere di stabilita' del rapporto che leghi il luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto e sul fatto che la dimora abbia una concreta connotazione che la riconduca alla personalita' del titolare.

Nella specie, sintomo di tale connotazione e' stata ritenuta proprio la circostanza che nell'abitazione in cattivo stato di manutenzione fossero custoditi comunque ancora mobili di valore.

Nell'ipotesi sottoposta al Collegio, egualmente il ricorrente si e' impossessato di numerosi arredi anche costituenti la dotazione indispensabile di un'abitazione (sanitari, termo arredi), mentre e' indubbio l'interesse al legame stabile dei proprietari con l'abitazione, benche' apparentemente quasi abbandonata, e la rivendicazione del corrispondente, tradizionale elemento di fattispecie costituito dallo ius excludendi alios, dimostrato dal loro intervento casuale sul luogo al momento del reato e dall'immediato allarme dato.

4. Il terzo motivo di ricorso e' infondato.

I giudici di merito hanno risposto alle indicazioni difensive sulla configurabilita' di un'ipotesi di furto tentato piuttosto che consumato e la motivazione, logica ed ampia soprattutto nella sentenza di primo grado, che forma con quella d'appello una doppia pronuncia conforme, corrisponde agli orientamenti della giurisprudenza di legittimita' sul tema.

Ed infatti, si condivide il principio secondo cui risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilita' della refurtiva (cfr. Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088; Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, S., Rv. 274016; Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278).

Ne' risulta, pertinente, il richiamo alla giurisprudenza in tema di furti nei supermercati, che ha escluso la consumazione del reato nell'ipotesi, ben diversa, in cui il reo si trattenga, all'interno del negozio, sotto la diretta osservazione della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, atteso che tale intervento difensivo "in continenti" esclude il conseguimento, da parte del reo, dell'autonoma ed effettiva disponibilita' della cosa, con cui la persona offesa mantiene una relazione, potendo recuperarla in ogni momento (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186). Nel caso di specie, infatti, non rileva che i proprietari (o meglio i figli del proprietario), sopraggiunti nel momento in cui la refurtiva era gia' stata caricata sugli autoveicoli del ricorrente e dei suoi complici, abbiano in parte assistito alla condotta, peraltro nella fase finale in cui gli autori del reato avevano indubbiamente gia' conseguito la disponibilita' sulla refurtiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.